

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERPELLANZA n. 1074**  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 101 del Regolamento interno  
a risposta orale in Aula

**Oggetto: sono stati rispettati i disposti dell'articolo 6 “Registro telematico dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (PEBA) della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 “Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche”?**

**Premesso che:**

- in data 13 dicembre 2006 è stata adottata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con la quale gli Stati aderenti si sono impegnati, tra l'altro, a integrare le politiche in materia di disabilità nelle strategie di sviluppo sostenibile, nonché a riconoscere l'importanza dell'accessibilità agli ambienti fisici, sociali, economici e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;
- la medesima Convenzione ha introdotto, all'articolo 2, i principi di “progettazione universale” e di “accomodamento ragionevole”, quali criteri guida per la progettazione e l'adeguamento degli spazi, finalizzati a migliorarne la fruibilità da parte delle persone con disabilità.

**Rilevato che:**

- con la legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione, il diritto alla mobilità e alla fruizione degli spazi collettivi mediante accessibilità fisica è stato riconosciuto quale presupposto essenziale per l'esercizio pieno dei diritti di partecipazione alla vita sociale da parte delle persone con disabilità;
- la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), all'articolo 32, comma 21, prevede l'obbligo per le amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge, piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici esistenti non ancora adeguati;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce, all'articolo 24, comma 9, l'integrazione dei suddetti piani con specifici interventi relativi all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi accessibili;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, reca il regolamento in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici.

**Atteso che:**

- la Regione Piemonte, con la legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, ha introdotto una disciplina organica finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità sociale, quali elementi essenziali per il miglioramento

- della qualità della vita e per la promozione dell'inclusione sociale;
- la suddetta legge prevede interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici e delle attrezzature pubbliche esistenti, nonché dei servizi di trasporto pubblico.

**Rilevato, altresì, che:**

- l'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, individua nel "Registro telematico dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche" (PEBA) lo strumento fondamentale per il monitoraggio e la promozione dell'adozione dei predetti piani da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino, prevedendone la sua istituzione ai sensi del comma 2;
- il comma 5, dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, prevede che la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predisponga le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni.

**Considerato che:**

- nelle intenzioni del legislatore regionale l'istituzione del "Registro telematico dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche" consente di monitorare e promuovere l'adozione di PEBA da parte dei comuni e delle province, assicurando che gli interventi per l'accessibilità siano efficaci e in linea con le normative vigenti, approccio essenziale per garantire che tutti, inclusi coloro con disabilità, possano godere pienamente dei diritti fondamentali e delle libertà civili;
- promuovere l'autonomia delle persone con disabilità non solo migliora la loro qualità di vita, ma contribuisce anche a creare una società più inclusiva e accogliente, promuovendo l'inclusione e la diversità.

**INTERPELLA**  
la Giunta regionale

- per sapere:

- se sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche", il *Registro telematico dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche* e con quali modalità operative esso sia attualmente funzionante;
- se siano state predisposte, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della medesima legge, le linee guida regionali contenenti i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei Comuni;
- quale sia la struttura regionale alla quale è stata attribuita la competenza per la trattazione delle tematiche di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, recante "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche".